

# Newsletter#Riforme

A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali

[riformeistituzionali.gov.it](http://riformeistituzionali.gov.it)

Numero 1 - 9 febbraio 2024

---

**[Dottrina](#)**

**[Corti](#)**

**[Eventi](#)**

---

**FORMA DI GOVERNO – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER L'INTRODUZIONE  
DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
COSTITUZIONALISMO**

**Speciali riforme. Osservazioni ai disegni di legge costituzionale S. 830 e S. 935 recanti disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri - Osservatorio AIC, Fascicolo n. 1/2024**

**Carla Bassu, [L'elezione diretta del Capo del Governo è sufficiente per valorizzare il principio democratico e garantire la stabilità?](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo n. 1/2024**

**Abstract:** Il testo riflette i contenuti dell'audizione tenuta presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sui DDL 830 e 935 che prevedono l'introduzione della elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa innovazione viene indicata come elemento di valorizzazione del principio democratico e stabilizzazione dell'ordinamento costituzionale. Nel testo si mettono in evidenza criticità e contraddizioni dei disegni di legge rispetto agli obiettivi dichiarati.

**Abstract:** The work reports the contents of the audition held in front of the I Constitutional Affairs Commission of the Italian Senate about DDL 830 and 935 providing the direct election of the Italian Prime Minister. Such an innovation is meant to enhance and foster the democratic principle, aiming also to stabilise the constitutional order. The paper highlights criticalities and contradictions with respects to the declared purposes.

**Massimo Cavino, [L'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo n. 1/2024**

**Abstract:** Il testo analizza e confronta i DDL 830 e 935 relativi alla introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio nell'ordinamento costituzionale italiano. Esso sottolinea come il DDL 830 proponga di trasporre a livello nazionale le soluzioni sperimentate a livello locale regionale mentre il DDL 935 si caratterizzi per una ispirazione decisamente più "assembleare" compatibile con la struttura della Costituzione repubblicana, costruita sulla centralità del Parlamento.

**Abstract:** The work analyses and compares the Constitutional Amendent Laws n. 830 and n. 935 relating to the introduction of the direct election of the Prime Minister in the Italian Constitutional order. The essay emphasizes, on one hand, how the DDL 830 proposes to introduce at the National level the solutions implemented in the Local and Regional governments and, on the other hand, focuses on the DDL 935, underlining its assembly-based vision, which can be considered compatible with the structure of the Republican Constitution, built on the centrality of Parliament.

**Barbara Pezzini, [L'introduzione del premierato nel sistema costituzionale italiano](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo n. 1/2024**

**Abstract:** Il testo prodotto per l'audizione considera i disegni di legge costituzionali Senato n. 830 e 935, relativi alla introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, privilegiando l'ottica dell'equilibrio dei poteri e della necessità di pesi e contrappesi, guardando agli effetti che la proposta di riforma, agendo sulla struttura del Governo, produce sul ruolo e le funzioni del parlamento. In questa chiave, il testo esamina criticamente la proposta di premierato, considerato sia dal punto di vista della investitura, sia dal punto di vista dei poteri dell'organo, al quale si conserva, in entrambi i progetti, la denominazione di Presidente del Consiglio. In prospettiva, suggerisce di spostare l'asse sul processo decisionale, centrando l'attenzione sul circuito decisionale operativo dell'indirizzo politico e sulle necessità di un parlamento vitale e rappresentativo per garantire qualità ed efficacia del processo decisionale.

**Abstract:** The paper produced for the hearing considers the Senate constitutional bills n. 830 and 935, relating to the introduction of the direct election of the Prime Minister, from the perspective of the balance of powers and the need for checks and balances. It considers how and to what extent the reform proposal, acting on the structure of the Government, affects the role and functions of the Parliament. In this key, the text critically examines the proposal of a «premierato» (Prime Minister's system), considered both from the point of view of the investiture and from the point of view of the Prime Minister's powers. Looking ahead, it suggests shifting the focus onto the decision-making process, focusing attention on the operational decision-making circuit and on the need for a vital and representative parliament to guarantee the quality and effectiveness of the decision-making process.

**Nicolò Zanon, [Su quanto possa o debba essere "forte" un Presidente del Consiglio eletto direttamente](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo n. 1/2024**

**Abstract:** Il testo analizza criticamente i DDL 830 e 935 relativi all'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio nell'ordinamento costituzionale italiano, proponendo alcune ipotesi di modifica.

**Abstract:** The Work proposes a critical analysis of the Constitutional Amendment Law n. 830 and 935 relating to the introduction of the election of the Prime Minister by the people, suggesting some modifications.

**Matteo Frau, [La funzione \(fraintesa\) della sfiducia costruttiva](#) in Rivista AIC, Fascicolo n. 4/2023**

**Abstract:** La sfiducia costruttiva è un istituto del parlamentarismo razionalizzato la cui funzione complessa viene spesso equivocata. A differenza di altri congegni di razionalizzazione giuridica del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, questo strumento, ove correttamente configurato, è vocato non solo a trasformare il significato della classica mozione di sfiducia ma anche a determinare un nuovo equilibrio del governo parlamentare, favorendo una sorta di primazia condizionata del Parlamento. Quando risponde a questa esigenza, come accade esemplarmente nell'ambito della Legge fondamentale tedesca, la sfiducia costruttiva può essere definita "sistemica", coordinandosi perfettamente con la disciplina dello scioglimento anticipato e con quella della questione di fiducia; quando invece la sfiducia costruttiva viene introdotta al solo scopo di garantire la stabilità governativa, come è avvenuto ad esempio nell'ordinamento spagnolo, essa tende a presentarsi in una forma "spuria" in cui, oltre a difettare questo coordinamento costituzionale, manca del tutto la *ratio* sistemica del voto di sfiducia costruttivo. L'analisi comparativa permette di individuare anche altre variabili nella configurazione normativa dell'istituto. La ricognizione delle diverse tipologie di sfiducia costruttiva può essere utile per indagare meglio le sue possibili implicazioni nel concreto funzionamento del sistema di governo. L'esatta comprensione delle

caratteristiche fondamentali della sfiducia costruttiva può inoltre giovare al dibattito italiano sulle riforme istituzionali.

**Abstract:** The constructive vote of no-confidence is an institution within rationalized parliamentarism, often misunderstood due to its multifaceted function. Unlike other mechanisms aimed at rationalizing the fiduciary relationship between the government and parliament, this tool, when properly configured, not only redefines the essence of the traditional no-confidence motion but also establishes a new equilibrium within parliamentary governance, endorsing a conditional primacy of parliament. When meeting this necessity, such as outlined in the German Basic Law, constructive no-confidence can be termed ‘systemic’, seamlessly aligning with early dissolution of parliament and question of confidence. Conversely, when constructive no-confidence is solely introduced to ensure governmental stability, resembling the Spanish system, it tends to manifest in a ‘spurious’ manner, lacking constitutional coordination and completely disregarding the systemic rationale of the institution. Furthermore, a comparative analysis allows for the identification of various patterns of this institution, unveiling different forms of constructive votes of no-confidence. This exploration enables a deeper investigation into its potential implications on the operational dynamics of the government system. A comprehensive grasp of the fundamental traits of constructive no-confidence could significantly contribute to the ongoing Italian discourse on institutional reforms.

**Paolo Becchi, Giuseppe Palma, [Analisi critica del ddl di revisione costituzionale che introduce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualche proposta correttiva](#) in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4/2023**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** Il presente contributo si propone di evidenziare i flussi più significativi della cosiddetta legge Casellati. In primo luogo, un capo di governo eletto direttamente dovrebbe avere il potere di nominare e revocare i ministri e di definire, nella sua qualità di Primo Ministro, la politica generale dell’esecutivo. In secondo luogo, il voto di fiducia, che dovrebbe svolgersi entro dieci giorni dalla formazione del nuovo governo, è discutibile. Non vi è alcuna ragione per cui un capo del governo eletto direttamente debba presentarsi immediatamente davanti al parlamento per un voto di fiducia. In terzo luogo, il capo del governo che subentra nel corso della legislatura dovrebbe appartenere agli stessi gruppi di maggioranza del suo predecessore direttamente eletto e deve guidare l’azione esecutiva basandosi sullo stesso ordine del giorno su cui si basa il capo del governo direttamente eletto. aveva ottenuto un voto di fiducia. Anche questa disposizione è altamente problematica.

**Abstract:** This paper aims to highlight the most significant flows in the so-called Casellati bill. First, a directly elected head of government should have the powers to appoint and to dismiss the ministers, and to shape, in his/her capacity as Prime Minister, the general policy of the executive. Second, the confidence vote, which should take place within ten days from the formation of the new government, is objectionable. There is no reason why a directly elected head of government should immediately appear before the legislature for a vote of confidence. Third, the head of government who takes over during the course of the parliamentary term should belong to the same majority groups as his /her directly elected predecessor, and has to lead executive action relying on the same agenda on which the directly elected head of government had won a confidence vote. This provision is highly problematic too.

**Rolando Tarchi, [Il «premierato elettivo»: una proposta di revisione costituzionale confusa e pericolosa per la democrazia italiana](#) in *Osservatorio sulle fonti*, Fascicolo n. 3/2023**

**Maria Cristina Grisolia, [La Corte costituzionale quale fattore di stabilizzazione della forma di governo. Una ipotesi da verificare](#) in *Rivista AIC*, Fascicolo 1/2024**

**Abstract:** Il lavoro avanza l’ipotesi di una possibile interpretazione del ruolo giocato dalla Corte costituzionale nel sistema, quale elemento di “stabilizzazione- razionalizzazione” della forma di governo. A tal fine, esso compie una prima, sintetica analisi della giurisprudenza sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, rivenendo in essa significativi elementi volti non solo alla difesa del modello originario,

ma anche, soprattutto a partire dalla “svolta maggioritaria” degli inizi degli anni '90, volti a garantire un passaggio ordinato dalle “vecchie” alle “nuove” forme istituzionali, in un quadro di continuità costituzionalmente controllato. Il lavoro si sofferma poi sui comportamenti assunti dalla Corte e sui loro riflessi sulla evoluzione della forma di governo. Comportamenti, connotati da un forte “attivismo”, giustificato a fronte delle molte carenze e criticità del sistema. Lo scritto si conclude senza prendere una precisa posizione a riguardo, ma offrendo possibili elementi a sostegno della tesi avanzata.

**Abstract:** The Constitutional court as a factor in stabilizing the constitutional system. A hypothesis to be tested. The paper advances the hypothesis of a possible interpretation of the role played by the Constitutional Court in the system as an element of "stabilization-rationalization" of the constitutional system. To this end, it makes an initial, synthetic analysis of the jurisprudence on conflicts of attribution between the powers of the State, finding in it significant elements aimed not only at defending the original model, but also, especially since the "majoritarian turn" of the early 1990s, aimed to ensure an orderly transition from the "old" to the "new" institutional forms, within a constitutionally controlled framework of continuity. After this analysis, the paper turns to the behaviors assumed by the Court and their reflections on the evolution of the constitutional system. Behaviors, marked by a strong "activism", justified in the face of the many shortcomings and criticalities of the system. The paper concludes without taking a precise position in this matter, but offering possible elements to support the thesis advanced.

**Fiammetta Salmoni, [Indirizzo politico economico e forma di governo](#) in *Rivista AIC*, Fascicolo 1/2024**

**Abstract:** Nel presente saggio vengono esaminati tre aspetti, diversi ma correlati, per comprendere il livello di indipendenza del nostro ordinamento da quello dell'Unione europea e, soprattutto, se l'attività di indirizzo politico economico sia ancora una prerogativa squisitamente statale o non sia stata ineluttabilmente compromessa e condizionata dalla normativa UE. Si tratta di comprendere: 1) se esista o meno un'attività di indirizzo politico economico -e finanziario- separata e distinta da quella di indirizzo politico in senso lato, deputata alla gestione dei nuovi, sempre più complessi compiti dello Stato; 2) esaminare se e fino a che punto detta attività sia condizionata dalla normativa sovranazionale; 3) verificare se essa influisca o meno -e in quale misura- sulla nostra forma di governo. Il risultato cui si perverrà indica che gli ordinamenti degli Stati membri e, in particolare, il nostro è talmente condizionato dal vincolo esterno che appare del tutto superfluo ricorrere ad una revisione costituzionale volta a modificare l'attuale forma di governo. Fino a quando l'Unione europea continuerà a imporre i suoi vincoli agli Stati membri imponendosi persino sulle norme costituzionali il Governo non avrà mai l'autonomia decisionale che gli è necessaria per fare gli interessi del Paese. In questo modo, l'economia sociale di mercato aperta e in libera concorrenza propugnata dall'Unione europea prevarrà per sempre sui principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione: lo Stato sociale, l'eguaglianza sostanziale, il principio lavorista, il principio democratico, ecc., non potranno mai trovare attuazione se non cambieranno radicalmente gli obiettivi di natura economico- finanziaria imposti dai Trattati europei.

**Abstract:** Political economic direction and form of government. Three different but related aspects are examined in this essay to understand the level of independence of our legal system from that of the European Union and, above all, whether economic policy-making is still an exquisitely State prerogative or has not been ineluctably compromised and conditioned by EU legislation. It is a matter of understanding: 1) whether or not there is an economic -and financial- policy-making activity separate and distinct from the broader policy-making activity deputed to the management of the State's new, increasingly complex tasks ; 2) examining whether and to what extent said activity is conditioned by supranational legislation; and 3) verifying whether or not it affects -and to what extent- our form of government. The result that will be reached indicates that the Constitutions of Member States and, in particular, the Italian one is so conditioned by the vincolo esterno that it seems wholly unnecessary to make a constitutional revision aimed at changing the current form of government. As long as the European Union continues to impose its constraints on Member States by imposing itself even on constitutional

regulation, the Government will never have the decision-making autonomy it needs to do the Country's bidding. In this way, the open and free-competition "social" market economy and ultraliberalism advocated by the European Union will forever prevail over the fundamental principles laid down in our Constitution: the welfare state, substantial equality, the labor principle, the democratic principle, etc., can never be implemented unless the economic-financial objectives imposed by the European Treaties are radically changed.

**Massimo Luciani, [Questioni generali della forma di governo italiana](#) in Rivista AIC, Fascicolo 1/2024**

**Abstract:** Sono analizzate le questioni essenziali della nostra forma di governo, prendendo le mosse dalle relazioni presentate e dalla discussione svoltasi in occasione dell'ultimo Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Punto di attacco di qualsivoglia studio della forma di governo deve essere la problematica dei canali della legittimazione. In questo scritto si sostiene che tali canali sono oggi difficilmente praticabili, sia nella direzione della legittimazione erogata dalla base sociale sia nella direzione inversa, della ricerca della legittimazione da parte delle istituzioni. Corrispondentemente, è diventata problematica l'erogazione delle prestazioni di unità che sono tradizionalmente imputabili alle stesse istituzioni. L'analisi di questi fenomeni deve essere condotta avendo ben presente la linea di demarcazione tra forma di governo in quanto forma e sistema politico-partitico, come pure tra struttura e funzionamento della forma di governo. In questa prospettiva sono qui esaminate criticamente le dottrine che questa linea di demarcazione non rispettano.

**Abstract:** General Topics concerning the Italian Form of Government. The essential issues of our form of government are here examined starting from the reports presented and the discussion held at the last Conference of the Italian Association of Constitutionalists. Any study of the form of government has to start from the issue of the channels of legitimacy. In this paper it is argued that these channels are now difficult to sail, both in the direction of legitimacy provided by the social base and in the opposite direction, that of the search for legitimacy by the institutions. Similarly, the performance of political unity which is a traditional competence of the institutions themselves has become problematic. The analysis of these phenomena must be carried out bearing in mind the dividing line between the form of government as a form and the political-party system, as well as between the structure and the functioning of the form of government. In this perspective, the doctrines that do not respect this line of demarcation are critically examined.

**Alberto Lucarelli, [Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità](#) in Rivista AIC, Fascicolo n. 4/2023**

**Abstract:** Nel corso dell'indagine si proverà ad argomentare che la questione della stabilità, della durata degli esecutivi, del rafforzamento del governo, venga strumentalmente utilizzata per la trasformazione della forma di governo da modello fondato sulla rappresentanza diffusa, plurale e collegiale, a modello fondato sulla governance monocratica, quale sistema teso a valorizzare più la decisione che il processo, con una semplificazione del trasferimento del potere dal popolo al sovrano che decide.

**Abstract:** In the course of the investigation, it will be attempted to argue that the issue of stability, the durability of executives, and the strengthening of government, is instrumentally used for the transformation of the form of government from a model based on diffuse, plural and collegial representation, to a model based on monocratic governance, as a system aimed at valuing decision-making more than process, with a simplification of the transfer of power from the people to the sovereign decider.

**Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli (con Federico Micari e Francesco Severa) [Un nuovo Osservatorio per un nuovo tentativo di riforma costituzionale](#) in *Federalismi*, aggiornamento del 10 gennaio 2024**

**Silvio Troilo [Il referendum costituzionale e la sua iniziativa da parte dei cittadini nell'esperienza italiana](#) in *Federalismi*, 31/2023**

**Abstract:** Il presente articolo ricostruisce e analizza la normativa e la prassi seguite in Italia per richiedere e celebrare referendum costituzionali, focalizzando l'attenzione sulle richieste di iniziativa popolare, sui relativi adempimenti procedurali e sulla facoltà di sottoscrizione digitale delle stesse recentemente ammessa. Fino ad ora le iniziative dei cittadini sono risultate meramente accessorie rispetto a quelle dei parlamentari, in quadro che ha visto una torsione del referendum costituzionale da istituto di garanzia, con valenza oppositiva, a strumento richiesto anche dalla maggioranza, in chiave confermativa e plebiscitaria. Ora la possibilità di raccolta *on line* delle sottoscrizioni degli elettori potrebbe rivitalizzare le iniziative popolari referendarie e, prima ancora, quelle rivolte a presentare alle Camere proposte di riforma costituzionale. Ma potrebbe anche aprire la strada a richieste meno meditate e prive di un reale consenso nel Paese, sottoponendo a maggiori tensioni il delicato equilibrio tra le istituzioni di democrazia rappresentativa e le forme di democrazia diretta, delineato dalla Costituzione.

**Abstract:** This article reconstructs and analyses the legislation and practice followed in Italy to request and hold constitutional referendums, focusing on citizens' initiative requests, the related procedural formalities and the recently admitted option of digital signature. Until now, citizens' initiatives have been merely accessory to those of parliamentarians, in a framework that has seen a torsion of the constitutional referendum from a guarantee instrument, with oppositional value, to a tool also requested by the majority, in a confirmatory and plebiscitary key. Now the possibility of online collection of voter subscriptions could revitalise popular referendum initiatives and, before that, those aimed at submitting constitutional reform proposals to parliament. But it could also pave the way for less meditated requests lacking a real consensus in the country, subjecting the delicate balance between the institutions of representative democracy and the forms of direct democracy, outlined by the Constitution, to greater tensions.

**Marco Melpignano, [L'indirizzo politico alla prova del PNRR: le nuove prospettive del principio monocratico dell'Esecutivo](#) in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4/2023**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** Il testo si concentra, in primo luogo, sull'impatto di un "procedimento euro-nazionale della portata storica dell'UE di nuova generazione" sul policymaking nazionale. Successivamente, il saggio si concentra sulla necessità di rafforzare la posizione del Primo Ministro derivante dall'improrogabile necessità di adattare le prescrizioni fluide ed elastiche della Costituzione al contesto europeo.

**Abstract:** The text focuses, primarily, on the impact of a «Euro-national proceeding of the historic magnitude of the Next Generation EU» on the national policymaking. Successively, the essay focuses on the need to strengthen the position of the Prime Minister arising from the unpostponable need to adapt the fluid and elastic prescriptions of the Constitution to the European context.

**Davide De Lungo, [L'eredità costituzionale di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: elementi per un primo bilancio prospettico](#) in *Osservatorio sulle fonti*, Fascicolo n. 3/2023**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** Il presente lavoro si propone di tracciare un primo, e necessariamente provvisorio, bilancio delle ripercussioni potenzialmente durature della Next Generation EU e del PNR sull'ordinamento italiano, con particolare riguardo alla formazione e all'attuazione delle politiche. Da questo punto di vista, si analizzerà innanzitutto la forma di governo, in una chiave interpretativa che muove dal presupposto dell'interdipendenza tra istituzioni nazionali ed europee, assumendo come ipotesi di lavoro la stabilizzazione del "modello PNR" (nei termini che verranno successivamente precisati) all'interno della nuova governance economica europea. L'attenzione

si concentrerà quindi sui processi di produzione normativa, e in particolare sui decreti-legge, in virtù del legame biunivoco che lega l'ordinamento giuridico, da un lato, alla forma di Stato e alla forma di governo, dall'altro. Nella stessa logica e in stretta consequenzialità con le prime due parti - che guardano alle norme e agli uffici burocratici come strumenti di definizione e attuazione delle politiche - verranno infine affrontati gli aspetti legati alla semplificazione normativa e alla semplificazione amministrativa.

**Abstract:** This paper aims to draw a first, and necessarily provisional, balance about the potentially long-lasting repercussions of the Next Generation EU and the NRRP on the Italian legal system, with particular regard to the formation and implementation of policy. From this point of view, we will first analyse the form of government, in an interpretative key that moves from the assumption of the interdependence between national and European institutions, assuming as a working hypothesis the stabilisation of the "NRRP model" (in the terms that will later be specified) within the new European economic governance. Attention will then be focused on the processes of normative production, and in particular on decrees-law, because of the biunivocal link that binds the legal system, on the one hand, with the form of state and the form of government, on the other. In the same logic and in strict consequentiality with the first two parts - looking at regulations and bureaucratic offices as instruments for defining and implementing policy - the aspects connected with regulatory simplification and administrative simplification will finally be dealt with.

**Leonardo Pace, [Decreto-legge e ordinanza di rinvio a data fissa. Ovvero: come scongiurare il sorgere dell'ennesima prassi abusiva in tema di decretazione d'urgenza in Osservatorio sulle fonti, Fascicolo n. 3/2023](#)**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** Il saggio si concentra sui problemi costituzionali derivanti da un'altra prassi distorta nell'ambito della decretazione d'urgenza: i decreti-legge che danno seguito a rinvii a data fissa in attesa del provvedimento del legislatore, anche se il provvedimento richiesto dalla Corte avrebbe dovuto essere attuato con legge parlamentare e non con decreti legge governativi.

**Abstract:** the essay focuses on the constitutional issues arising from another distorted practice in the area of emergency decrees: decree-laws that follow up on fixed-date adjournments pending the legislature's measure, even though the measure required by the Court should have been implemented by parliamentary law and not by government decree-laws.

**Paolo Carnevale, [Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo in Nomos, le attualità nel diritto, n. 3/2023](#)**

**Abstract:** Lo studio si occupa di indagare l'attuale stato dei rapporti fra Corte costituzionale e legislatore, alla stregua di recenti prese di posizione della giurisprudenza costituzionale in tema: di discrezionalità legislativa quale limite al sindacato di costituzionalità; di agibilità manipolativa da assegnarsi alle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale; di chiamata in causa del legislatore ad opera di quest'ultima mercé il ricorso alla tecnica dell'ordinanza "di rinvio a data fissa". Sul primo fronte si analizzano logica e presupposti della scelta maturata in anni recenti dalla Corte di trasformare la discrezionalità legislativa in argine temporaneo alla decisione di merito, dinanzi al quale inizialmente arrestarsi – adottando la pronuncia di inammissibilità accompagnata da un pronunciamento sulla non conformità a Costituzione della normativa impugnata e dal monito rivolto al legislatore perché provveda – per poi procedere, in ipotesi di nuova sollevazione della quaestio e di mancato intervento del legislatore, con una sentenza di accoglimento. In ordine alla seconda problematica si ripercorrono le ragioni dell'abbandono da parte della Corte costituzionale della teorica delle c.d. rime obbligate quale sostegno alla possibilità di adottare decisioni di stampo additivo – quantomeno nella versione della vulgata prevalente della dottrina e della stessa Corte – in favore della più ampia possibilità di attingere a quel tipo di pronunciamento anche in assenza dell'unicità della soluzione costituzionalmente richiesta per far fronte al deficit legislativo, essendo sufficiente l'esistenza di quella costituzionalmente appropriata,



individuabile nel sistema normativo anche in presenza di una pluralità di rimedi costituzionalmente compatibili (i.e. rime attenuate). La terza tematica è esaminata con specifico riferimento alla questione della ricaduta che la innovativa soluzione decisoria può avere nell'assetto dei rapporti fra Corte e legislatore, ponendosi cioè il problema del grado di condizionalità che l'ordinanza di rinvio può vedersi riconosciuta sull'esercizio della potestà legislativa, non solo nell'an, ma anche e soprattutto del quomodo. Si tratta, a questo proposito, di capire se ed in qual misura questa nuova strategia decisoria segni o meno un ulteriore avanzamento di quella che è stata, da molti, definita come una sorta di manovra di accerchiamento che la Corte costituzionale avrebbe, in tempi recenti, inteso porre in essere nei confronti del legislatore rappresentativo. Quasi ad assurgere ad ultimo tassello di una stagione condotta all'insegna di una maggiore aggressività della prima nei confronti della sfera decisionale del secondo, i cui presupposti-precursori andrebbero individuati nei nuovi orientamenti maturati in tema di discrezionalità legislativa e rime "attenuate". Conclusione questa che invece l'A. si sentirebbe di non condividere.

**Abstract:** The study focuses on investigating the current state of relations between the Constitutional Court and the legislature, considering the latest positions adopted by constitutional jurisprudence on the following issues: i) legislative discretion as a limit to constitutional review; ii) the manipulative capacity attributed to Constitutional Court judgments declaring a legal provision unconstitutional; iii) the call to action of the legislature by the Constitutional Court through the use of the "fixed-date adjournment technique". First of all, this study scrutinises the rationale and requirements behind the Court's recent decision to use legislative discretion as a temporary hurdle to deciding on the merits. Initially, the Court might halt at this juncture, issuing a ruling of inadmissibility coupled with a declaration of non-compliance of the challenged legal provision with the Constitution and a warning to the legislature to address the situation. Should the matter be raised once more without legislative intervention, the Court may proceed to declaring the legal provision unconstitutional. Secondly, we examine the Constitutional Court's departure from the theory of so-called "mandatory rhymes" as a foundation for the possibility of adopting "additive judgments", i.e., decisions through which the Court adds new elements to the law. According to the prevailing doctrine and the constitutional jurisprudence, the Court has recently extended the possibility to issue such judgments even in cases where there is not a singular constitutionally mandated solution to address legislative shortcomings. It is deemed sufficient that there exists a constitutionally appropriate solution, identifiable within the legal system, even when multiple constitutionally compatible solutions exist (i.e., "attenuated rhymes"). The third and last issue is examined considering which impact the innovative decision-making solution may have on the relations between the Court and the legislature. We examine the degree of conditionality that the judgment, which adjourns the decision on the merits to a fixed date, may be acknowledged in the exercise of legislative authority, establishing both the an and the quomodo of legislative action. It is crucial to understand whether and to what extent this innovative decision-making technique signifies a progression in what many have defined as a strategic encirclement carried out by the Constitutional Court against the legislature. According to many observers, this might be seen as the final phase in a period marked by an increased assertiveness of the Court towards the decision-making sphere of the legislature, whose precursors could be traced back to the jurisprudence on legislative discretion and "attenuated rhymes." However, the author expresses dissent with this conclusion.

## ASSETTO DEGLI ENTI TERRITORIALI

**Melania D'Angelosante, [I sistemi sanitari regionali alla prova della differenziazione 'ordinaria'](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo 1/2024**

**Abstract:** Il contributo propone una riflessione sul livello di differenziazione raggiunto dai sistemi sanitari regionali. Il riferimento è alla differenziazione 'ordinaria', fondata sulla distribuzione delle competenze

secondo l'art. 117 Cost. e sulla sua attuazione. La riflessione è funzionale a valutare il quadro che emerge dopo la crisi economico-finanziaria e quella pandemica, ma anche a introdurre un approfondimento ulteriore (cui sin da ora si rinvia, in Fascicolo successivo di questa Rivista) sui possibili effetti riconducibili all'attuazione delle proposte di regionalismo differenziato (che invece si basa sullo schema derogatorio introdotto dall'art. 116 c. 3 Cost.), in materia di tutela della salute.

**Abstract:** This study focuses on the 'ordinary' differentiation among the regional healthcare systems in Italy. The 'ordinary' differentiation taken into account is that based on the distribution of powers established by art. 117 Cost. and its implementation. The study is aimed at the evaluation of the framework emerging after the economic and pandemic crises, but also at introducing a following study (that will be published in another number of this Review) on the possible consequences of the implementation of the different-speed regionalism (based on art. 116 par. 3 Cost., establishing a derogation-scheme) in the field of healthcare.

**Adriano Dirri, [La leale cooperazione nell'assestamento del PNRR: un regionalismo "esecutivo" per il superamento dei divari territoriali](#) in Osservatorio AIC, Fascicolo 1/2024**

**Abstract:** Il presente contributo analizza i meccanismi predisposti per la leale cooperazione tra Stato e Regioni nella governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Considerando la preminenza del Governo centrale nell'adozione e attuazione del Piano, su cui da ultimo è intervenuto il decreto-legge n. 13/2023, il coordinamento tra centro e periferia diviene cruciale per la sua attuazione. Le Regioni, in una consolidata tendenza verso un regionalismo esecutivo, hanno tentato di differenziarsi nei fora intergovernativi rispetto alle altre autonomie territoriali, proprio per il loro ruolo nella fase di attuazione del Piano; quindi, verranno evidenziati i tentativi delle Regioni di "guadagnare" maggiori margini di manovra nell'esecuzione del Piano, assieme alle loro possibilità di adottare specifici progetti in linea con le rispettive esigenze dei territori. Così, la leale cooperazione tra Regioni e tra Stato e Regioni diviene essenziale sia per "rilanciare" il ruolo delle Regioni, sia perché mediante la leale cooperazione "passa" la realizzazione del Piano che ha come obiettivo prioritario il superamento dei divari territoriali, ovvero la sfida più importante del Paese all'interno del processo di integrazione europea.

**Abstract:** The essay provides for a comprehensive account of the principle of loyal cooperation as main tool for understanding the role of the regions within the National Recovery and Resilience Plan (NRRP). Given the prominence of the central Government in the execution of the Plan, the analysis of the mechanisms provided for intergovernmental relations by the NRRP legislation (the latter - decree law No. 13 of 2023) shows the consolidation of the trajectory towards the executive regionalism. Specific provisions related to the Regions will be highlighted, as well as their claims to "gain" more significance in the intergovernmental relations considering that local autonomies have been positioned by national legislation at the same "rank" in intergovernmental fora. Nevertheless, it is argued that the role of the Regions is relevant given the fact that they are the first subnational entity in the execution of Plan as well as for their capacity building in specific projects tailored over their own territory. Hence, the "collaborative moment" within the Plan among the Regions and between the State and the Regions must be strengthened because it represents the most viable path for coordinating the "European" mandated Plan for overcoming territorial inequalities, which represent the major challenge for Italy in the European Union integration.

**Marco Armanno, [Anche la tutela "giustiziale" non ammette trattamenti differenziati nelle diverse parti del territorio. Riflessioni a margine dell'eliminazione di una "anomalia" siciliana](#) in Forum di Quaderni Costituzionali, Fascicolo 4/2023**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** L'articolo analizza la sentenza n. 63/2023 della Corte costituzionale. Con questa sentenza, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo il diverso regime del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispetto a quello previsto dalla disciplina statale per il ricorso al Capo dello Stato. La Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 3 e

24 della Costituzione e ha così eliminato una vera e propria "anomalia" dell'ordinamento regionale siciliano.

**Abstract:** The article analyses the judgment n. 63/2023 of Constitutional Court. With this ruling, *the* Court declares constitutionally illegitimate the different regime of the extraordinary appeal to the President of the Sicilian Region compared to that provided for by the State discipline for the appeal to the Head of State. The Court found a violation of articles 3 and 24 of Constitution and thus eliminated a real “anomaly” of the Sicilian regional order.

**Antonio D’Atena, [Tutela ambientale e autonomia differenziata](#) in *Consulta Online Studi*, 8 gennaio 2024.**

**Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento):** Il contributo evidenzia che l’evoluzione subita dalla “tutela dell'ambiente” per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Legge Costituzionale n. 1/2022 non lascia ampio spazio all’asimmetria regionale prevista dall’art. 116, terzo comma della Costituzione. Sottolinea inoltre l’opportunità di concentrare l’attenzione sul contenuto concreto degli accordi tra Stato e Regioni, piuttosto che sulla compatibilità dell’autonomia differenziata con la Costituzione (che l’art. 116, terzo comma, priva di gran parte della sua consistenza).

**Abstract:** The paper highlights that the evolution undergone by "environmental protection" as a result of the case-law of the Constitutional Court and as a result of the Constitutional Law no. 1/2022 does not leave ample space for the regional asymmetry envisaged by the art. 116.III of the Constitution. It also underlines the opportunity to focus attention on the concrete content of the agreements between the State and the Regions, rather than on the compatibility of differentiated autonomy with the Constitution (which art. 116.III deprives much of its consistency).

**Francesco Giulio Cuttaia, [La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023: un’iniziativa per l’ulteriore rafforzamento della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni](#) in *Federalismi*, n. 31/2023**

**Abstract:** Con la direttiva del 23 ottobre 2023, il Presidente del Consiglio ha fornito ai Ministri precise indicazioni per accelerare e rendere uniformi le procedure per la proposizione del ricorso di legittimità costituzionale in via principale nei confronti delle leggi regionali e delle Province autonome, ritenute non conformi ai parametri costituzionali. Nel contempo, la direttiva si è proposta di rafforzare il sistema dei raccordi istituzionali tra lo Stato e le Regioni/Province autonome al fine di deflazionare la mole del contenzioso, nel solco del principio di leale collaborazione, agevolando la negoziazione prima di procedere all’impugnazione. Il rafforzamento delle relazioni tra lo Stato e le Regioni/Province autonome esige anche l’utilizzo delle sedi in cui si manifesta operativamente la leale collaborazione quali il sistema delle Conferenze e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale ultima andrebbe pienamente integrata con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli regionali e delle Province autonome, dando così attuazione alla soluzione “sperimentale” indicata dall’art. 11 della legge costituzionale 3/2001.

**Abstract:** With the directive of 23 October 2023, the President of the Council of Ministers provided the Ministers with precise indications to speed up and standardise the procedures for bringing an appeal for constitutional legitimacy primarily against regional laws and autonomous provinces, deemed not to comply with constitutional parameters. At the same time, the directive aimed to strengthen the system of institutional links between the State and the Regions/Autonomous Provinces in order to deflate the amount of litigation, in the wake of the principle of loyal cooperation by facilitating negotiation before proceeding with the appeal. The strengthening of relations between the State and the Regions/Autonomous Provinces also requires the use of the forums in which loyal collaboration is operationally manifested, such as the system of Conferences and the Parliamentary Commission for Regional Issues, the latter should be fully integrated with the participation of representatives of the Regional Councils and Autonomous Provinces, thus implementing the “experimental” solution indicated by art. 11 of Constitutional Law 3/2001.

**Editoriale di Gianmario Demuro** [Il Governo si riorganizza e si dispone a trattare con le Regioni prima della impugnazione delle leggi: verso il regionalismo contrattuale?](#) in **Federalismi**, n. 1/2024

**FOCUS: L'autonomia dell'Alto Adige /Sudtirolo nel passato, nel presente e nel futuro -** **Federalismi**, n. 32/2023

**Editoriale di Esther Happacher**, [L'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol nel passato, nel presente e nel futuro: Bilancio e prospettive di 50 anni di Secondo Statuto di autonomia](#) in **Federalismi**, n. 32/2023

**Martha Stocker**, [Dal Pacchetto alla sua attuazione – Alcune tappe fondamentali](#) in **Federalismi**, n. 32/2023

**Abstract:** Nel presente saggio, l'autrice ripercorre le tappe storiche fondamentali dell'autonomia dell'Alto Adige/*Südtirol* dal Pacchetto del 1969 alla fase della sua attuazione fino al rilascio della quietanza liberatoria, mettendo anche in evidenza i parallelismi con gli sviluppi sociali e politici generali in Europa e l'incertezza generale nell'immediato secondo dopoguerra. Si enfatizza in particolare lo sviluppo della tutela delle minoranze, soprattutto con riferimento all'istruzione o all'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, attuata anche attraverso l'emanazione di una serie di norme di attuazione.

**Abstract:** In this essay, the author retraces the fundamental historical milestones in the development of the autonomy of South Tyrol from the 1969 "Pacchetto" and its implementation up to the dispute settlement of 1992, particularly highlighting the parallels with the general social and political developments in Europe and the general uncertainty in the historical period after WWII. The evolution of the protection of minorities is emphasised, e.g., with regard to education or the use of language in dealing with the public administration, increased especially through various implementing provisions to the Statute of Autonomy on the matter.

**Martha Garber**, [Autonomia ed integrazione europea tra opportunità e profili critici](#) in **Federalismi**, n. 32/2023

**Abstract:** Il contributo intende approfondire le opportunità e le possibilità e dall'altro i profili critici ed i rischi che derivano dall'integrazione europea per l'autonomia speciale dell'Alto Adige/*Südtirol*. Quanto ai primi, l'analisi si focalizzerà anzitutto sullo sviluppo economico e poi, sulla base dell'andamento cronologico, sugli sviluppi a partire dal 1990 e dall'inizio del nuovo millennio. Quanto invece ai secondi, l'attenzione sarà posta sulla tutela delle minoranze e la disciplina della lingua. Nelle osservazioni finali saranno riepilogati i principali risultati della ricerca.

**Abstract:** The article enlightens the opportunities and possibilities and, on the other hand, the critical profiles and risks arising from European integration for the special autonomy of South Tyrol. With regard to the opportunities, the analysis will focus first on economic development and then on the developments occurred since 1990 and the beginning of the new millennium. As for the latter, the focus will be on the protection of minorities and the regulation of the use of the language. In the concluding remarks, the main results of the research will be summarised.

**Matteo Cosulich**, [I margini di manovra della Provincia autonoma di Bolzano nella legislazione e nell'amministrazione: sufficientemente garantiti o \(troppo\) facilmente limitabili?](#) in **Federalismi**, n. 32/2023

**Abstract:** Ai fini di illustrare l'effettivo livello di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano, il saggio passa in rassegna le diverse potestà legislative provinciali alla luce della giurisprudenza

costituzionale, non particolarmente favorevole all'autonomia negli ultimi anni, e valuta le ricadute dell'autonomia legislativa sull'esercizio delle funzioni amministrative provinciali. Al contempo, il contributo mette in evidenza la centralità del ruolo delle norme di attuazione per il ripristino e l'ampliamento dell'autonomia.

**Abstract:** To illustrate the autonomy level of the Autonomous Province of Bolzano, the paper reviews the various types of the provincial legislative powers in light of constitutional jurisprudence, which has not been particularly favourable to autonomy in recent years. In a second step the implications of legislative autonomy are assessed regarding the exercise of provincial administrative functions. Furthermore, the contribution highlights the centrality of the role of implementing regulations for the restoration and expansion of autonomy.

**Alice Valdesalici, [L'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano: evoluzione storico-normativa ed elementi fondativi in Federalismi, n. 32/2023](#)**

**Abstract:** Il saggio ripercorre le tappe dell'evoluzione dell'ordinamento finanziario delle due Province autonome di Trento e Bolzano, partendo dal primo statuto di autonomia per giungere fino alle modifiche più recenti apportate dall'accordo correttivo del 2021. Attraverso l'analisi degli elementi fondativi e caratterizzanti viene fatta risaltare la natura inedita del relativo assetto finanziario rispetto a quello delle altre regioni, sia ordinarie che speciali, favorita dall'operare del principio pattizio.

**Abstract:** The essay looks at the stages of the evolution process that has characterized the financial systems of the two autonomous provinces of Trento and Bolzano, starting from the first statute of autonomy to the most recent changes made by the 2021 bilateral agreement. An analysis of the foundations of these systems is carried on, also emphasizing the role the principle of bilateral cooperation has played in determining the original nature of such financial arrangements, if compared to those of the other regions, both ordinary and special ones.

**Roberto Toniatti, [Il principio di leale collaborazione fra garanzia dell'autonomia speciale e salvaguardia dell'unità dell'ordinamento in Federalismi, n. 32/2023](#)**

**Abstract:** Il principio di leale collaborazione è un dato normativo ricorrente di un ordinamento composto europeo (regionale, federale o sovranazionale). Le sue origini sono di natura giurisprudenziale benché si manifesti una tendenza a renderlo un dato di diritto positivo. In Italia occorre fare particolare riferimento alla Conferenza Stato-Regioni e a strumenti di natura convenzionale.

**Abstract:** The principle of loyal cooperation is a recurring normative feature of compound (regional, federal or supranational) systems in Europe. Its origins are in case-law, although a more recent trend shows a preference for transforming it into positive law. In the Italian system special reference is to be made to an institution such as the State-Regions Conference and to conventional tools.

**Gianfranco Postal, [I rapporti con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento in Federalismi, n. 32/2023](#)**

**Abstract:** Il saggio illustra l'evoluzione dell'ordinamento della Regione e delle Province autonome dal Primo Statuto di autonomia fino ad oggi, mettendo in evidenza i cambiamenti e gli elementi di continuità che segnarono sia il passaggio dal Primo allo Secondo Statuto, sia la riforma costituzionale del 2001. In questo contesto, assumono particolare rilevanza il mutato rapporto nell'assetto istituzionale tra la Regione e le Province autonome e la crescente importanza del principio pattizio.

**Abstract:** The paper illustrates the evolution of the legal order of the Region and Autonomous Provinces from the First Autonomy Statute to the present day. It highlights the changes and elements of continuity that marked the transition from the First to the Second Statute and the situation after the constitutional reform of 2001. In this context, the changed relationship in the institutional framework between the

Region and the Autonomous Provinces and the increasing importance of the consensus principle assume particular relevance

**Andrea Ambrosi, [Il ruolo dei Comuni nel sistema dell'autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol: realizzazione del principio di sussidiarietà?](#) in *Federalismi*, n. 32/2023**

**Abstract:** Il saggio si propone di analizzare il ruolo dei Comuni del Trentino – Alto Adige/Südtirol all'interno dello Statuto speciale e della Costituzione, evidenziando anche le differenze con i comuni delle Regioni ordinarie. In particolare, l'attenzione è posta sulla configurazione del principio della sussidiarietà verticale nella legislazione della Regione e delle due Province autonome.

**Abstract:** The paper aims to analyze the role of the municipalities in Trentino – Alto Adige/Südtirol within the context of the Special Statute and the Constitution, also outlining the difference with the municipalities of ordinary regions. In particular, the focus is on the configuration of the principle of vertical subsidiarity in the legislation of the Region and the two autonomous Provinces.

**Esther Happacher, [L'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol verso il futuro. Strumenti di tutela fondamentali: sfide e soluzioni](#) in *Federalismi*, n. 32/2023**

**Abstract:** Il contributo mette in luce i principali strumenti di tutela delle minoranze linguistiche realizzate nell'ambito dell'autonomia speciale dell'Alto Adige/Südtirol e le loro sfide. Si sofferma in particolare sull'insegnamento nella madrelingua, sul diritto all'uso della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari, la c.d. proporzionale etnica e la competenza legislativa della Provincia in materia di toponomastica.

**Abstract:** The article highlights the instruments for the protection of linguistic minorities that are central to the special autonomy of South Tyrol and their actual and future challenges. It focusses in particular on education in the mother language, the right to use the minority language in relations with the public administration and judicial offices, the so-called ethnic proportionality and the legislative competence of the Province in matters of toponomastics.

**Elena D'Orlando e Paolo Coppola, [La dimensione digitale dell'autonomia speciale, tra uniformità e differenziazione](#) in *Federalismi*, n. 32/2023**

**Abstract:** Il contributo, dal taglio interdisciplinare sia giurispubblicistico che informatico, analizza il rapporto tra autonomia speciale e digitalizzazione, soffermandosi, da un lato, sull'interpretazione del ruolo dello Stato nella gestione della transizione digitale da parte della Corte costituzionale e sulle azioni poste in essere dal legislatore statale, *in primis* nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dall'altro sui presupposti informatici affinché siano garantiti l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra sistemi informativi.

**Abstract:** The article, that has an interdisciplinary slant on both public law and IT, analyses the relationship between special autonomy and digitalisation, focusing on the one hand on the interpretation of the State's role in the management of the digital transition by the Constitutional Court and on the actions implemented by the State legislator, first and foremost in the framework of the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), and on the other hand on the IT prerequisites for ensuring interoperability and data exchange between information systems.

**Elisabeth Alber, [Innovazioni democratiche in Alto Adige/Südtirol: un primo bilancio e prospettive](#) in *Federalismi*, n. 32/2023**

**Abstract:** Il presente articolo si concentra sugli istituti di democrazia partecipativa nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e intende trarre una valutazione sulla funzione e sull'efficacia degli strumenti previsti dalla normativa altoatesina. Da un lato, l'articolo fa luce su aspetti legati all'istituzionalizzazione di forme di democrazia partecipativa, i.e. come le innovazioni democratiche sono ancorate e regolate a diversi livelli di governo (dimensione descrittiva-analitica). Dall'altro lato, l'articolo analizza il

funzionamento di alcune innovazioni democratiche dal punto di vista della loro embeddedness (dimensione sistemica-empirica).

**Abstract:** This article focuses on the institutions of participatory democracy in the Autonomous Province of Bolzano/Bozen and seeks to draw an assessment of the function and effectiveness of the instruments provided for by the South Tyrolean legislation and regulatory frameworks. On the one hand, the article sheds light on aspects related to the institutionalisation of forms of participatory democracy, that is how democratic innovations are anchored and regulated at different levels of government (descriptive-analytical dimension). On the other hand, the article analyses the functioning of certain democratic innovations from the perspective of their embeddedness (systemic-empirical dimension).

**Walter Obwexer, [Autonomia e integrazione europea alla luce degli sviluppi futuri in Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** Il saggio descrive lo sviluppo dell'integrazione europea in vista del suo impatto sull'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol. Si enfatizza la natura piuttosto statica del sistema autonomistico a differenza della progressione rapida dell'integrazione europea. Questa progressione ha molti vantaggi, ma anche certi svantaggi per l'autonomia, in quanto ha portato sia nuovi diritti e libertà ai gruppi linguistici sia la perdita di certe competenze legislative e amministrative. L'autore prospetta novità e sviluppi futuri, compresa la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, e gli effetti che questi avranno per le norme fondamentali di tutela delle minoranze linguistiche.

**Abstract:** The essay discusses the development of European integration with regard to its impact on the autonomy of South Tyrol. The difference between the rather static nature of the Statute of Autonomy and the rapid progression of European integration is emphasised. Said progression implies advantages, but also certain disadvantages for the autonomy, as it has brought both new rights and freedoms for language groups as well as the loss of certain legislative and administrative competences. The author outlines new and future developments, including the recent case law of the Court of Justice, and their effects on the fundamental rules set in place for the protection of linguistic minorities.

**Helmut Tichy, [L'ancoraggio internazionale dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol in un diritto internazionale in evoluzione](#) in [Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** Partendo dalla fonte principale dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol, l'accordo Degasperi-Gruber, il saggio illustra come, nella cornice dell'evoluzione della tutela delle minoranze nei vari trattati internazionali che si sono susseguiti, la prassi congiunta degli Stati dell'Austria e dell'Italia e il diritto di autodeterminazione contribuiscono al consolidamento dell'autonomia.

**Abstract:** Starting from the Degasperi-Gruber Agreement, the essay illustrates how, within the framework of the evolution of minority protection in various international treaties, the joint practice of the states of Austria and Italy and the right of self-determination contribute to the consolidation of the autonomy of South Tyrol.

**Karl Zeller, [L'uso delle lingue nella pubblica amministrazione, negli uffici giudiziari e nella toponomastica](#) in [Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** L'articolo mette in luce l'uso delle tre lingue, italiano, tedesco e ladino, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari nonché nella toponomastica in Alto Adige/Südtirol. Partendo dagli sviluppi storici e dall'Accordo Degasperi-Gruber, l'autore ricostruisce minuziosamente il quadro giuridico che disciplina l'uso della lingua nei singoli ambiti amministrativi e giudiziari nonché gli sviluppi che si sono susseguiti a partire dal Secondo Statuto di autonomia del 1972.

**Abstract:** The article highlights the use of the three languages, Italian, German and Ladin, in relations with the public administration and judicial offices as well as in toponymy in South Tyrol. Starting from historical developments and the Gruber-Degasperi-Agreement, the author meticulously reconstructs the legal framework regulating the use of the language in the various administrative and judicial areas, as well as the developments since the Second Statute of Autonomy of 1972.

**Thomas Mathà, [La parità dei gruppi etnici nella partecipazione alla vita pubblica: la proporzionale e la dichiarazione di appartenenza linguistica in Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** L'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol si caratterizza per la sua particolare attenzione nei confronti della tutela delle minoranze linguistiche. Il presente saggio analizza questa tutela, considerando soprattutto l'aspetto della partecipazione dei diversi gruppi etnici alla vita pubblica, in vista delle disposizioni sulla proporzionale (etnica) (rilevante sia in ambito di personale, ma anche di edilizia agevolata e cultura) e la dichiarazione di appartenenza linguistica. Partendo dall'Accordo di Parigi, il livello di tutela è stato costantemente ampliato, p.es. estendendolo alla minoranza di lingua ladina, prefiggendosi come primo obiettivo sempre il giusto equilibrio degli interessi dei gruppi linguistici. Per raggiungere questo obiettivo, si ha però anche dovuto stabilire certe eccezioni ai principi generali dell'ordinamento italiano – un fatto che è intrinsecamente in grado di causare tensioni politiche.

**Abstract:** The autonomy of South Tyrol is characterised, among other aspects, by its particular focus on the protection of linguistic minorities. This essay analyses said protection, mainly considering the aspect of participation of different ethnic groups in public life, in view of the provisions on (ethnic) proportionality (relevant both in the area of personnel, but also in the area of subsidised housing and culture) and the declaration of linguistic affiliation. Starting with the Gruber-De Gasperi Agreement, the level of protection has been constantly raised, e.g. by extending it to the Ladin-speaking minority. The primary objective has always been to strike a fair balance between the interests of the language groups. To achieve this goal, however, it has also been necessary to establish certain exceptions to the general principles of the legal order – a fact that is inherently capable of causing political tension.

**Siegfried Brugger, [Lo sviluppo dell'autonomia dopo il rilascio della quietanza liberatoria in Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** L'articolo mette in luce gli sviluppi storici dell'autonomia dell'Alto Adige/Südtirol dopo il rilascio della quietanza liberatoria dinanzi alle Nazioni Unite nell'anno 1992, con la quale fu risolta la controversia internazionale protrattasi per molti anni. Tuttavia, si era consapevoli che si dovessero sciogliere ancora due grandi questioni, quelle dell'energia e del trasferimento dei beni immobili dello Stato (i c.d. "assegni in bianco"). Partendo dall'illustrazione della scena politica italiana nei primi anni '90, l'autore ricostruisce lo sviluppo dell'autonomia nei suoi momenti più importanti, tra questi il concetto della c.d. autonomia dinamica, l'erosione delle competenze dopo la riforma costituzionale del 2001 e la disciplina finanziaria.

**Abstract:** The article enlightens the historical development of the autonomy of South Tyrol after the dispute settlement before the United Nations in 1992, thus resolving the international dispute that had lasted for many years. However, there was awareness for the fact that the two major issues of energy and the transfer of state property still had to be resolved (so-called 'blank cheques'). Starting by illustrating the Italian political scene in the early 1990s, the author recounts the development of the special autonomy in its most important moments, including the concept of dynamic autonomy, the erosion of competences after the 2001 constitutional reform and the important autonomous financial regulations.

**Sigrun Falkensteiner, [La formazione e l'istruzione nella madrelingua: i capisaldi dell'istruzione e della formazione scolastica e professionale in Alto Adige/Südtirol in Federalismi](#), n. 32/2023**

**Abstract:** Il saggio ripercorre i pilastri giuridici più importanti della formazione e dell'istruzione in Alto Adige, divisa in tre sistemi scolastici paralleli, uno per ogni gruppo linguistico con un proprio sovrintendente ed una istruzione degli alunni/delle alunne nella propria madrelingua. Si enucleano, inoltre, le competenze legislative ed amministrative definite dal Secondo Statuto di autonomia ed i assi compiuti verso l'acquisizione di queste competenze, da cui emerge un quadro d'insieme composito che è espressione di un'autonomia vissuta e plasmata in modo attivo. Dove c'è luce, c'è però anche ombra – è quindi necessario adattare costantemente l'autonomia (scolastica) alle esigenze odierne.

**Abstract:** The essay retraces the most important legal pillars of education and training in South Tyrol, which is divided into three parallel school systems for each language group with its own chief officer and educates pupils in their respective mother tongue. In addition, the legislative and administrative



competences assigned by the Second Statute of Autonomy and the steps towards the acquisition of these competences are illustrated, resulting in an impressive outcome that is expression of an actively lived and shaped autonomy. However, where there is light, there is also shadow – which is why it is always necessary to adapt the autonomy in education and training to today's needs.

**F. Piergentili e F. Vari, [Prime notazioni sulla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di fine vita](#) in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 3/2023**

**Abstract:** Lo scritto riprende un'audizione davanti alla III Commissione permanente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019». Il lavoro affronta il problema della competenza legislativa in materia di fine vita e, in particolare, di suicidio assistito. Al riguardo appare decisivo l'inserimento, nell'art. 117 Cost., secondo comma, lett. l), della materia dello «ordinamento civile» tra quelle di potestà esclusiva dello Stato.

**Abstract:** The paper summarizes a hearing before the III Permanent Commission of the Regional Council of Friuli-Venezia Giulia on the proposal of a regional law regarding «Procedures and timeframes for regional healthcare assistance to medically assisted suicide pursuant to the Constitutional Court ruling no. 242/2019». It tackles the issue of legislative competence in the field of the end-of-life and, in particular, of assisted suicide. In this regard, the inclusion in Article 117(2)(l) of the subject of «civil order» among those of the State's exclusive power appears decisive.

**Elenio Bolognese, [La concreta attuazione del regionalismo differenziato: su alcune criticità del ddl Calderoli](#) in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 3/2023**

**Abstract:** Com'è noto, la Costituzione, nell'art. 116, co. 3, novellato dalla riforma del Titolo V del 2001, introduce il c.d. regionalismo differenziato (definito anche asimmetrico), secondo una procedura delineata lacunosamente dalla medesima clausola di differenziazione. Il Governo Meloni, intenzionato a condurre a termine la differenziazione, ha presentato al Parlamento il disegno di legge ordinaria per l'attuazione dell'art. 116, co. 3, Cost., cioè l'Atto Senato n. 615 (“DDL Calderoli”) con l'obiettivo precipuo di fornire una cornice procedurale che possa sopperire alla ritenuta lacunosità della disposizione costituzionale. Invero, l'esame delle disposizioni del DDL Calderoli ha suscitato non poche perplessità, la cui analisi è imprescindibile per comprendere il futuro del regionalismo italiano.

**Abstract:** As is well-known, the Constitution, in Article 116, Clause 3, revised by the 2001 reform of Title V, introduces the so-called differentiated regionalism (also termed asymmetric), following a procedure that is incompletely detailed by the same clause of differentiation. The Meloni Government, aiming to finalize this differentiation, has submitted to Parliament an ordinary bill for the implementation of Article 116, Clause 3 of the Constitution, namely Senate Act No. 615 (“DDL Calderoli”). The primary goal of this bill is to establish a procedural framework to address the perceived gaps in the constitutional provision. Indeed, the analysis of the Calderoli DDL's provisions has raised several concerns, an understanding of which is crucial to grasp the future of Italian regionalism.

**Luca Castelli, [I nodi pendenti dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione](#) in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 3/2023**

**Abstract:** Sulla base dei quesiti posti dalla Rivista l'Autore mette in evidenza i principali nodi pendenti nell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

**Abstract:** Based upon the questions asked by the Review the Author points out the major hanging knots of the implementation of article 116, paragraph 3, of Constitution.

**Agatino Cariola, [Il regionalismo differenziato e le sue procedure](#) in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 3/2023**

**Abstract:** La realizzazione del regionalismo differenziato impegna da alcuni anni la politica e la stessa dottrina. Il percorso iniziato già nella XVII legislatura non è stato esente da opacità in ordine ai contenuti delle intese tra il Governo nazionale e le Regioni interessate. Negli anni i rapporti tra lo Stato e le Regioni hanno visto la centralità del giudizio costituzionale, in cui però le Regioni sono sole nel difendere la legittimità delle loro scelte normative. Deve riconoscersi la possibilità del Parlamento di incidere sui contenuti dei trasferimenti alle Regioni. Il regionalismo differenziato esalta la forza economica, e quindi politica, di talune Regioni, ma se le materie e le conseguenti risorse da trasferire loro fossero per quantità particolarmente intense, si inciderebbe in maniera radicale sulla forma di Stato e ciò si porrebbe fuori dall'applicazione dell'art. 116 Cost.

**Abstract:** The realization of differentiated regionalism has been challenging politics and doctrine itself for some years. The path begun already in the 17th legislature was not free from opacity regarding the contents of the agreements between the national government and the regions involved. Over the years, relations between the State and the regions have seen the centrality of constitutional judgment, in which, however, the regions are alone in defending the legitimacy of their regulatory choices. Parliament's power to influence the contents of transfers to the regions must be recognised. Differentiated regionalism enhances the economic, and therefore political, strength of certain regions, but if the functions and consequent resources to be transferred to them were particularly intense in quantity, it would have a radical impact on the form of State and this would be outside the scope of application of the art. 116 Constitution.

## CORTE COSTITUZIONALE

### **ILLEGITTIMA LA ABROGAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI ALLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

#### **Sentenza n. 4/2024**

La Corte costituzionale, in ossequio al principio di irretroattività della legge, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva escluso l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza. La Corte esclude anzitutto che si tratti di una norma autenticamente interpretativa della legge del 1992, in quanto innova rispetto ai possibili significati di quest'ultima, interpretata secondo i canoni di legge. Essendo pertanto una legge retroattiva, deve rispettare i criteri di razionalità e proporzionalità da tempo indicati dalla giurisprudenza. Non solo, ma, in ragione del coinvolgimento di principi di civiltà, il controllo di costituzionalità deve farsi più intenso quando si tratti di una norma retroattiva che condiziona l'esito di giudizi in corso, specie se vi sia parte la pubblica amministrazione. Indicando i criteri per stabilire se l'intervento legislativo sia preordinato a condizionare giudizi in corso, la Corte ne rileva la piena ricorrenza nel caso della norma censurata, che dichiara pertanto incostituzionale, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU-, ribadendo, con la Corte EDU, che solo imperative esigenze di interesse generale, nel caso di specie del tutto assenti e comunque da valutare "col massimo grado di circospezione", possono consentire un'interferenza del legislatore sui giudizi in corso.

[Comunicato stampa](#)

## **NELL'ADOZIONE DEI MAGGIORENNI, IL GIUDICE PUÒ DEROGARE AL LIMITE DEL DIVARIO MINIMO DI ETÀ DI DICHIOTTO ANNI TRA ADOTTANTE ED ADOTTATO NEI CASI IN CUI LO SCOSTAMENTO SIA ESIGUO E SEMPRE CHE SUSSISTANO MOTIVI MERITEVOLI**

### **Sentenza n. 5/2024**

La Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del Codice civile nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. La Corte ha rilevato come l'adozione di persone maggiori di età abbia perduto l'esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami "affettivo-solidaristici" che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo e di istanze di solidarietà. Nell'attuale conformazione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, sia palese l'irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale (art. 2 Costituzione). La Corte individua, pertanto, il punto di equilibrio nell'accertamento rimesso al giudice che, con indagine da compiere caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, deve provvedere ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano una deroga nel caso in cui la riduzione del divario risulti "esigua". Con riferimento alla nozione di esiguità, viene precisato che la stessa *"rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato"*.

[Comunicato stampa](#)

## **JOBS ACT: NON È ILLEGITTIMA LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI**

### **Sentenza n. 7/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il quale, in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.

Le citate disposizioni sono state censurate sotto diversi profili e con riferimento a molteplici parametri, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell'ambito di un licenziamento collettivo, fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, la tutela economica in misura di un indennizzo determinato entro un limite massimo fissato per legge ed escludendo quella reintegratoria.

La Corte ha, anzitutto, osservato che in relazione alle disposizioni censurate non ricorre alcun eccesso di delega e il rimedio indennitario garantisce comunque una tutela adeguata e, inoltre, ha segnalato al legislatore che *«la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie»*.

[Comunicato stampa](#)

## **AFFETTIVITÀ DELLA PERSONA DETENUTA: ILLEGITTIMO IL DIVIETO ASSOLUTO CONSEGUENTE ALL'INDEROGABILITÀ DEL CONTROLLO A VISTA**

### **Sentenza n. 10/2024**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

La norma censurata, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l'affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza. La Corte ha pertanto riscontrato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma in scrutinio e per l'ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena.

[Comunicato stampa](#)

## **ACCOLTO IL RICORSO DEL SENATO RELATIVO ALLE INTERCETTAZIONI DISPOSTE E UTILIZZATE NEL "CASO ESPOSITO"**

### **Sentenza n. 227/2023**

La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, in relazione all'attività di intercettazione che ha coinvolto, nell'ambito di plurime indagini, Stefano Esposito, Senatore nella XVII legislatura. La Corte ha precisato che non spettava alle autorità giudiziarie che hanno sottoposto ad indagine e, successivamente, rinviato a giudizio il parlamentare, disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato, ma in realtà univocamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione dello stesso parlamentare, senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione al Senato della Repubblica. Secondo la sentenza, il carattere "mirato" dell'attività di indagine deve essere ricavato dalla *«decisiva circostanza»* per cui, nei confronti del parlamentare, emergono *«specifici indizi di reità che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi»*. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che indici quali

l'abitudine dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato, il numero delle conversazioni e la loro prevedibilità, nonché la loro proiezione nel tempo, possono non essere da soli sufficienti a qualificare il parlamentare come bersaglio effettivo delle indagini. Ad assumere un peso determinante in tal senso è, piuttosto, l'effettivo e sostanziale coinvolgimento del parlamentare tra gli obiettivi delle indagini. La Corte aggiunge che *"è stata altresì accertata l'illegittimità dell'acquisizione agli atti di indagine, in data 19 marzo 2018, dei messaggi WhatsApp, indirizzati a (o provenienti da) Stefano Esposito allorquando egli ricopriva ancora il mandato parlamentare, estratti dalla copia forense delle comunicazioni contenute nel dispositivo di telefonia mobile di altro indagato: messaggi per i quali sarebbe stata necessaria, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. e dell'art. 4 della menzionata legge 140/2003, una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, costituendo essi corrispondenza, il cui sequestro nei confronti di un parlamentare è, appunto, condizionato alla previa autorizzazione"*.

[Comunicato stampa](#)

In **evidenza** le **note di commento** sulla [Sentenza n. 110/2023](#) sulla oscurità della legge come motivo di illegittimità costituzionale:

**Andrea Bonomi**, [La forma è sostanza: quando una legge è irrimediabilmente oscura e come tale incostituzionale?](#) in **Consulta Online**, Fascicolo I/2024

**Niccolò Ferracuti**, [Le leggi-labirinto e la crisi della certezza del diritto](#), in **Consulta Online**, Fascicolo I/2024

## EVENTI

Eventi segnalati dai siti [AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti](#) e [Consulta Online](#)

### Lunedì 5 febbraio 2024

Dialoghi di diritto costituzionale e pubblico. Conversazioni a partire dal volume "Diritto regionale" di Sergio Bartole e Paolo Giangaspero

LUISS

Roma, Viale Pola 12

Ore 16.30

### Mercoledì 7 febbraio 2024

Ciclo di lezioni di dottorato delle discipline pubblicistiche "Rileggere i Maestri" (II edizione).

Massimo Luciani rilegge Aldo M. Sandulli, *Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa* (1950) e la voce Cetacei (1960)

Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza

Ore 16.00

### Venerdì 16 febbraio 2024

*"Si vis pacem, para bellum"? La guerra e le democrazie europee*

Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza

Ore 9.30

### Mercoledì 21 febbraio 2024

“Potere e procedimento amministrativo”

Università Sapienza, Dipartimento di Giurisprudenza

Ore 15.00

### Mercoledì 21 febbraio 2024

Lezione sul tema Radici: fu così che nacque il diritto? Una fantasia delle origini

Università di Pisa

Ore 10.30

### Mercoledì 21 Febbraio 2024

Lezione sul tema *L'emergere di una mentalità giuridica nell'antica Grecia*

Università di Pisa

Ore 15.30

### Giovedì 22 febbraio 2024

Lezione introduttiva al ciclo “Le molteplici declinazioni del “presidenzialismo”

Università di Pisa

Ore 9.30

### **Giovedì 22 febbraio 2024**

Per il ciclo “Il cantiere delle riforme”, lezione sul tema La separazione delle carriere dei magistrati  
Università di Pisa  
Ore 15.00

### **Venerdì 23 febbraio 2024**

“Costituzione” e “Costituzione italiana”  
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza  
Ore 16.00

### **Venerdì 23 febbraio 2024**

Per la rubrica “Giro di tavolo”, Discussione su Corte cost., sent. n. 170/2023 (caso Renzi)  
Università di Pisa  
Ore 14.30

### **Venerdì 23 Febbraio 2024**

Ciclo di lezioni di dottorato delle discipline pubblicistiche "Rileggere i Maestri" (II edizione). Paolo Ridola rilegge Costantino Mortati, *voce Costituzione (1962) e la voce Costituzione italiana (1962)*.  
Presentazione di Francesco Rimoli  
Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza  
Ore 16.00